

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2992

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FRATTINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(PISANU)

**col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro delle comunicazioni**

(GASPARRI)

**col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(MORATTI)

**e col Ministro per i beni e le attività culturali**

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2004

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale,  
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica  
italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a  
Roma il 6 dicembre 2000

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	11
Analisi dell’impatto della regolamentazione .....	»	12
Disegno di legge .....	»	13
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale .....	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - La firma di un Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay è apparsa quanto mai opportuna in considerazione della particolare situazione politica ed economica del Paraguay e dello stato delle relazioni che il nostro Paese intrattiene con quel Paese.

Dal 1989, anno in cui è stato estromesso l'ex Presidente Stroessner, si è registrato in Paraguay un notevole miglioramento in termini di rispetto dei diritti umani. Ne sono testimonianza la ratifica dei più importanti strumenti internazionali in materia, quali la Convenzione contro la tortura (1990); i patti delle Nazioni Unite in materia di diritti economici, culturali e sociali (1992) e la convenzione relativa alla protezione dei diritti della donna sottoposta ad atti violenti e vessatori (1995).

Sempre dal 1989, risultano notevolmente migliorati i rapporti internazionali sia all'interno dell'area geopolitica (adesione al Mercosur), sia con gli Stati Uniti che con l'Unione europea.

L'Italia ha seguito con molto interesse l'evoluzione della situazione interna ed internazionale del Paraguay ed ha apprezzato i progressi registrati nel suo cammino verso una democrazia matura. Si rende però conto che il mancato decollo di uno sviluppo economico e un livello limitato della cultura gestionale rendono problematico il decollo di questo importante Paese che necessita di un solido sostegno internazionale. In questa ottica si ritiene importante intervenire anche attraverso l'Accordo in esame che non si limita al settore culturale tradizionale, ma si estende alla cooperazione scientifica e tecnologica.

Gli stessi motivi hanno portato adesso alla ratifica, dopo essere stata verificata la sua validità attuale; anche in considerazione dei costi che ne derivano, come per gli altri analoghi Accordi in materia culturale.

Dall'analisi dei singoli articoli, si potrà facilmente evincere la ricchezza dell'intervento organico previsto.

Articolo 1. Enuncia l'ambito di intervento appena ricordato.

Articoli 2 e 3. Ricordano come un'efficace collaborazione sia possibile soltanto attraverso un coinvolgimento costante delle istituzioni accademiche, lo scambio di docenti e di ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte: convinzione che si deve tradurre, tra l'altro, nell'impegno a favorire la loro attività, anche sul piano finanziario e a garantire le migliori facilitazioni possibili.

Articolo 4. Una particolare collaborazione prevista dal presente Accordo riguarda l'insegnamento delle lingue dei due Paesi sia a livello universitario che a livello istituti di istruzione superiore mediante l'attivazione di cattedre e di lettori.

Articolo 5. Per un'efficace collaborazione scolastica è necessaria la conoscenza sia dei sistemi di istruzione che dei metodi di insegnamento adottati.

Articolo 6. Le borse di studio offerte favoriranno questa osmosi di informazione e di formazione soprattutto a livello universitario e/o di Accademie e di Conservatori.

Articolo 7. Le pubblicazioni saranno lo strumento di questo dialogo culturale e, alcune di esse, il risultato delle comuni ricerche effettuate nell'ambito dell'Accordo.

Articoli 8 e 9. Naturalmente la comunicazione non sarà affidata soltanto al libro ma si estenderà al settore artistico con scambio di mostre e ai settori della musica, della danza

delle arti visive, del teatro e del cinema: tutti settori essenziali di un patrimonio culturale che viene conservato e studiato negli archivi, biblioteche e musei per meglio capire il passato ed il presente (articolo 10).

Articolo 11. Il presente articolo prevede, tra l'altro, scambio di informazioni ed incontri su aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale che coinvolgono anche personalità di primo piano.

Articoli 12 e 13. In questo sforzo di formazione e informazione del passato e del presente non si potevano dimenticare i giovani e lo sport come fattore educativo e di crescita. Naturalmente la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi riveste una importanza primaria.

Articolo 14. Il presente articolo chiarisce e delimita la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi che prevede lo scambio di docenti e di ricercatori, la loro partecipa-

zione a corsi di perfezionamento e di aggiornamento, la realizzazione di progetti congiunti, l'organizzazione di convegni e seminari e lo scambio di informazioni.

Articolo 15. Una collaborazione del tutto speciale riguarda i settori della archeologia, del restauro e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Articoli 16 e 17. L'Accordo assicura la protezione della proprietà intellettuale in tutte le sue forme; vuole impedire o almeno contrastare ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali e recuperare eventuali opere illegalmente esportate.

Articoli 18 e 20. L'Accordo sarà gestito da una Commissione Mista, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche e avrà una durata illimitata, fermo restando il diritto dei contraenti di denuncia per le vie diplomatiche.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e il Paraguay in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

*Articolo 2:*

Allo scopo di migliorare la collaborazione accademica tra i due Paesi, è prevista la stipula di intese fra le rispettive Università, lo scambio di docenti e ricercatori, nonché la realizzazione di ricerche congiunte.

Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

*n. 2 docenti o ricercatori per un periodo di 14 giorni:*

Spesa per vitto e alloggio (euro 93 al giorno x 2 persone x 14 giorni)	euro	2.604
---------------------------------------------------------------------------	------	-------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Paraguay n. 2 docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

## Spese di viaggio:

n. 2 biglietti aerei andata/ritorno Roma-Assunzione	euro	2.582
-----------------------------------------------------	------	-------

Il suddetto onere è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al fine di promuovere la collaborazione fra i rispettivi organismi accademici, si prevede di finanziare annualmente alcune convenzioni interuniversitarie; la relativa spesa è così quantificata:

stipula di Convenzioni interuniversitarie	euro	15.494
		<hr/>
Totale onere (articolo 2)	euro	20.680
		<hr/> <hr/>

Il suddetto onere è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*Articolo 4:*

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana nel Paraguay, si prevedono le seguenti iniziative, le cui spese sono così quantificabili:

contributi ad istituzioni univervitarie paraguaiane per la costituzione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana	euro	6.714
	<hr/>	
Totale onere (articolo 4)	euro	6.714
	<hr/> <hr/>	

*Articolo 6:*

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti paraguaiani, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 56 mensilità; la relativa spesa è così quantificabile:

borsellino mensile (euro 775 x 56 persone)	euro	43.400
spese assicurative (euro 26 x 56 persone)	»	1.456
spese di viaggio andata/ritorno Assunzione-Roma (euro 2.066 x 7 persone) (relativamente alle borse di lunga durata viene utilizzata la tariffa a prezzo intero)	»	14.462
	<hr/>	
Totale onere (articolo 6)	euro	59.318
	<hr/> <hr/>	

*Articolo 7:*

Al fine di migliorare la collaborazione editoriale, è prevista la traduzione e la pubblicazione delle principali opere di letteratura, arte, ed educazione di autori italiani. Per tali finalità, si prevede l'apporto di un contributo di euro 3.099

Totale onere (articolo 7)	euro	3.099
	<hr/> <hr/>	

*Articoli 8 e 9:*

Per l'organizzazione di mostre, rappresentative, del nostro patrimonio artistico e culturale, per promuovere lo scambio di artisti, nonché iniziative nei settori delle arti visive, della musica, della danza, del teatro e del cinema, per consentire la partecipazione ai festival e rassegne, si prevede una spesa di euro 15.494

Totale onere (articoli 8 e 9)	euro	15.494
	<hr/> <hr/>	

*Articolo 10:*

Al fine di sviluppare la collaborazione, mediante lo scambio di esperti tra gli archivi, le biblioteche ed i musei dei rispettivi Paesi, sono previste le seguenti iniziative:

## ARCHIVI:

soggiorno per n. 1 archivista paraguaiano per 10 giorni (euro 93 x 1 persona x 10 giorni)	euro	930
trasferimento in Italia	»	207
invio di n. 1 archivista italiano in Paraguay (biglietto aereo andata/ritorno Roma-Assunzione euro 1.291 x 1 persona)	»	1.291
		<hr/>
Totale euro	euro	2.428
		<hr/> <hr/>

## BIBLIOTECHE:

soggiorno per n. 1 bibliotecario paraguaiano (euro 93 x 1 persona x 10 giorni)	euro	930
trasferimento in Italia	»	207
invio di n. 1 bibliotecario italiano in Paraguay (n. 1 biglietto aereo andata/ritorno Roma-Assunzione euro 1.291 x 1 persona)	»	1.291
		<hr/>
Totale euro	euro	2.428
		<hr/> <hr/>

## MUSEI:

soggiorno per n. 2 museografi paraguaiani per 7 giorni (euro 93 x 2 persone x 7 giorni)	euro	1.302
trasferimento in Italia	»	414
invio di n. 2 museografi italiani in Paraguay (n. 2 biglietti aerei andata/ritorno Roma-Assunzione euro 1.291 x 2 persone)	»	2.582
		<hr/>
Totale euro	euro	4.298
		<hr/> <hr/>
Totale onere (articolo 10)	euro	9.154
		<hr/> <hr/>

Il suddetto onere, suddiviso come sopra indicato, è a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

*Articolo 12:*

Al fine di promuovere lo scambio delle informazioni e delle esperienze nel settore della gioventù, si prevede la concessione di un contributo per la realizzazione dei progetti predisposti dagli Enti ed associazioni interessate.

detto contributo è quantificato in euro 15.494	euro	15.494
		<hr/>
Totale onere (articolo 12)	euro	15.494
		<hr/> <hr/>

*Articolo 14:*

Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica è prevista l'organizzazione di corsi di perfezionamento ed aggiornamento, lo scambio di informazioni scientifiche, la realizzazione di progetti di ricerca congiunti, nonché lo scambio di esperti, docenti e ricercatori.

La relativa spesa è così suddivisa:

soggiorno per n. 15 docenti o ricercatori per un periodo di 10 giorni (euro 93 x 15 persone x 10 giorni)	euro	13.950
soggiorno per n. 15 docenti o ricercatori per 1 mese (euro 1.291 x 15 persone x 1 mese)	»	19.365
trasferimento ed assicurazione in Italia (euro 155 x 30 persone)	»	4.650

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Paraguay n. 30 docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

n. 30 biglietti aerei andata/ritorno Roma-Assunzione (euro 1.291 x 30 persone)	euro	38.730
È, inoltre, prevista l'organizzazione di seminari, convegni e <i>stage</i> di aggiornamento. Il relativo onere è quantificato in euro 15.494	»	15.494
		<hr/>
Totale onere (articolo 14)	euro	92.189
		<hr/> <hr/>

*Articolo 15:*

Al fine di favorire la collaborazione nel settore archeologico e antropologico, nonché per lo sviluppo della conservazione e del restauro del patrimonio culturale, si prevedono le seguenti iniziative:

contributo per missioni archeologiche e antropologiche italiane in Paraguay, quantificato in euro 15.494	euro	15.494
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------

invio di n. 2 esperti o tecnici italiani per le attività di scambio nel settore del restauro: (n. 2 biglietti aerei andata/ritorno Roma-Assunzione euro 1.291 x 2 persone)	euro	2.582
	<hr/>	
Totale onere (articolo 15)	euro	18.076
	<hr/> <hr/>	

*Articolo 18:*

Per l'esame dei programmi operativi e per la redazione dei Protocolli esecutivi, è prevista la costituzione di una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente ogni quattro anni in Paraguay ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in Paraguay di cinque funzionari (due del Ministero degli affari esteri e tre del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per un periodo di sette giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

## Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 5 persone x 7 giorni)	euro	4.865
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 129, cui si aggiungono euro 39, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di euro 168 viene ridotto di euro 43, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 125 + euro 49 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = euro 174 x 5 persone x 7 giorni)	»	6.090

## Spese di viaggio:

n. 5 biglietti aerei andata/ritorno Roma-Assunzione (euro 1.291 x 5 persone = euro 6.455 + euro 323 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	6.778
	<hr/>	
Totale onere (articolo 18)	euro	17.733
	<hr/> <hr/>	

L'importo di euro 10.640 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2004 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 31.320 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per euro 9.154 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per la rimanente quota nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

	2004		2005		2006	
Articolo 2	euro	20.680	euro	20.680	euro	20.680
Articolo 4	»	6.714	»	6.714	»	6.714
Articolo 6	»	59.318	»	59.318	»	59.318
Articolo 7	»	3.099	»	3.099	»	3.099
Articoli 8 e 9	»	15.494	»	15.494	»	15.494
Articoli 10	»	9.154	»	9.154	»	9.154
Articoli 12	»	15.494	»	15.494	»	15.494
Articoli 14	»	92.189	»	92.189	»	92.189
Articoli 15	»	18.076	»	18.076	»	18.076
Articoli 18		—		—	»	17.733
Totale euro	euro	240.218	euro	240.218	euro	257.951
In cifra tonda	euro	240.220	euro	240.220	euro	257.950

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di esperti e docenti, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di mostre ed eventi culturali, alle iniziative scientifiche ed allo sviluppo della lingua italiana in Paraguay, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La ratifica legislativa dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Paraguay è resa necessaria in quanto la sussistenza di oneri previsti a carico del bilancio dello Stato dell'Atto internazionale in questione, ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

Dall'analisi dell'articolato dell'Accordo in parola si evince che lo stesso intende favorire una migliore e reciproca conoscenza fra i due Paesi, nonché incrementare ulteriormente lo sviluppo e l'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica coinvolgendo, a pieno titolo, gli enti e le istituzioni ad essa preposte.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, si rende, altresì, necessaria la creazione di una Commissione Mista che avrà il compito di verificare periodicamente gli sviluppi della cooperazione bilaterale e l'elaborazione dei rispettivi programmi esecutivi.

Non si rilevano aspetti di incompatibilità o di conflitto con l'ordinamento comunitario, né si prevede di dover porre in essere regolamenti ed altri atti amministrativi (decreti ministeriali o interministeriali) per dare attuazione a tale provvedimento.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Paraguay appare quanto mai opportuno in considerazione della situazione politica ed economica del Paraguay e dello stato delle relazioni che il nostro Paese intrattiene con il Paraguay e che si possono definire molto buone.

Le Parti contraenti sono l'Italia e il Paraguay con esclusione di qualsiasi altro soggetto di diritto internazionale. Nell'ambito di ciascuno Stato sono da considerare destinatari passivi dell'Accordo in questione le rispettive Amministrazioni centrali e periferiche, le università, le istituzioni scolastiche e culturali, i musei, le biblioteche, nonché funzionari, pubblici e privati, e privati cittadini che operano attivamente nei settori culturale, scientifico e tecnologico.

Il recepimento dell'Accordo in questione nel nostro ordinamento giuridico intende favorire una migliore conoscenza dei due Paesi e la creazione, lo sviluppo e l'organizzazione di ricerche, studi ed eventi tra gli enti di ricerca scientifica, tecnologica e culturale, biblioteche e musei dei due Paesi, l'apprendimento delle lingue nazionali, la concessione di borse di studio, la collaborazione in campo archeologico e nel settore della conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, sociale ed ambientale.

L'istituzione di una Commissione Mista verificherà lo sviluppo della cooperazione bilaterale e l'elaborazione di programmi esecutivi capaci di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 240.220 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 257.950 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL PARAGUAY

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay (qui di seguito denominati le Parti Contraenti), desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza, non solo a livello politico ma anche attraverso più sviluppate relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti Contraenti, ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

Articolo 2

Le due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi accademici, attraverso l'intensificazione dei progetti interuniversitari, lo scambio di docenti e di ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Articolo 3

Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità finanziarie, l'attività di istituzioni culturali ed accademiche, ivi compresi gli Istituti di Cultura e le associazioni culturali.

Le Parti Contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.

Articolo 4

Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiore, mediante l'attivazione di cattedre e di lettori.

#### Articolo 5

Le due Parti Contraenti favoriranno la conoscenza reciproca dei sistemi di istruzione e dei metodi d'insegnamento, attraverso scambi e collaborazione tra le rispettive Amministrazioni interessate.

#### Articolo 6

Ciascuna delle due Parti Contraenti offrirà, su base di reciprocità, borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso Istituzioni simili quali Accademie e Conservatori, nei settori umanistico, artistico e scientifico.

#### Articolo 7

Le Parti Contraenti rafforzeranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica, narrativa e poesia dell'altra Parte Contraente.

#### Articolo 8

Le due Parti Contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

#### Articolo 9

Le Parti Contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.

#### Articolo 10

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione fra i rispettivi Archivi, Biblioteche e Musei, attraverso l'interscambio di materiali e di esperti.

#### Articolo 11

Le Parti Contraenti favoriranno l'interscambio di informazioni ed incontri su aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

### Articolo 12

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

### Articolo 13

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione fra i rispettivi organismi radiotelevisivi.

### Articolo 14

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi attraverso:

- gli accordi ed i progetti fra istituzioni dei due Paesi che operano nei settori della scienza di base ed applicata;
- la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico;
- lo scambio di docenti e ricercatori;
- la partecipazione di ricercatori e di tecnici a corsi di perfezionamento ed aggiornamento scientifico e tecnologico;
- l'organizzazione di congressi, seminari ed esposizioni scientifiche;
- lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.

### Articolo 15

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel settore archeologico attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze e faciliteranno le attività delle missioni archeologiche italiane operanti in Paraguay.

Le Parti Contraenti stimoleranno e sosterranno le iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione ed al restauro del patrimonio culturale e paesaggistico.

### Articolo 16

Le due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, attraverso la collaborazione fra le rispettive istituzioni governative e società di gestione.

**Articolo 17**

Le Parti Contraenti si impegnano a collaborare per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e concordano nell'adottare le misure opportune a tale fine.

Le Parti Contraenti collaboreranno per il recupero delle opere d'arte e dei reperti archeologici esportati senza l'osservanza delle disposizioni previste dalle leggi di entrambi i Paesi.

**Articolo 18**

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni quattro anni, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e redigere programmi esecutivi pluriennali.

**Articolo 19**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore dell'Accordo.

**Articolo 20**


Il presente Accordo avrà durata illimitata.

Esso potrà essere denunciato per iscritto, per le vie diplomatiche, in qualsiasi momento prescelto da ciascuna delle Parti Contraenti. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 6 dicembre 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL PARAGUAY





